



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – Tar Lazio sentenza n. 255/2024;</b>
-----------------	---

## PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 41 del 22/03/2024

### SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

#### Premesso che

- la Provincia di Benevento ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio avverso il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, n. 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022, pubblicato il in data 24 ottobre 2022, con il quale è stata disposta la proroga fino al 29 giugno 2024 del termine di cui all'art. 1 quater del decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239, entro il quale Luminosa Energia Srl deve avviare i lavori per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;
- con il proposto ricorso la Provincia di Benevento, in effetti, impugnava la concessa proroga ritenendo da un lato che al termine già prorogato dal decreto del 2020 non fosse applicabile la proroga prevista dalla disciplina in tema di emergenza Covid e, dall'altro, che il termine di avvio dei lavori non possa essere liberamente e discrezionalmente individuato dal Ministero: dalla lettura dell'art. 1-*quater* del d.l. n. 239/2003 si ricaverebbe, infatti, che il Legislatore non ha inteso conferire al Ministero la possibilità di disporre la proroga in via amministrativa del termine fissato *ex lege*, consentendo la proroga solo del diverso termine di cui al comma 3 (relativo alla messa in esercizio). La Provincia riteneva, inoltre, che il ministero precedente avrebbe dovuto, non già prorogare il termine di inizio lavori, bensì revocare o sospendere l'autorizzazione esistente e procedere con nuova istruttoria;
- il conseguente giudizio è stato definito con la sentenza n. 2555/2024 con la quale l'adito Tar ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla Provincia di Benevento, pur ritenendo impregiudicate le valutazioni della sede in sede di Aia;

**Visto**, il dispositivo del predetto provvedimento giurisdizionale il quale testualmente recita: *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di procedura, quantificate in euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre accessori legge, di cui euro 10.000,00 (diecimila/00) in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in favore di Luminosa energia Srl. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati”*.

**Dato atto che** in virtù del provvedimento giurisdizionale innanzi richiamati la Provincia di Benevento è tenuta a provvedere al pagamento dei seguenti importi:

1. euro € **14.591,20** in favore della società Luminosa Srl;
2. euro € **11.500,00** in favore Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica);

**Considerato che:**

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- che il principio contabile stabilito nell'Allegato A2 al D. lgs. 118/2011 stabilisce al punto 5. 1. *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.*

*...omissis...*

*L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.*

*L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione... omissis...”*

**Considerato, inoltre, che:**

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nel corretto sistema di contabilità pubblica è necessaria la procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale/provinciale, con il parere dell'organo di revisione e con il successivo invio della deliberazione alla Corte dei Conti;

**Visto** l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità*

*ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761)  
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditor;”*

### **Richiamate:**

- La deliberazione n. 27/sez. autonomia/2019 che proprio in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ha affermato il principio secondo il quale: *“pur non disconoscendosi le specificità della fattispecie in esame – il cui riconoscimento è, evidentemente, privo, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine, dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi – è stata, in maniera pressoché univoca, rimarcata, tuttavia, la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel. Si è, invero, sostenuto che, in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all’interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio. A sostegno di tale assunto, sul punto è stato, peraltro, evidenziato come le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale/Provinciale non siano circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR). Tale ricostruzione, elaborata nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, risulta, a parere del Collegio, ancora attuale, trovando ulteriore conferma nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011 che, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all’art. 194 Tuel, regolano la materia e che devono considerarsi norme di stretta interpretazione. A tal riguardo preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa e, conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo. Ebbene, facendo applicazione di tale criterio ermeneutico, come già riservato, non è dato rinvenire alcuna deroga con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.*
- la Delibera n. 40/2022/PAR della Corte dei conti Lombardia che ha riaffermato il principio, da considerarsi ormai consolidato, secondo il quale *“L’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; l’anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.”*

### **Considerato che:**

- trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ed equiparabili ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € **26.091,20**;

**Rilevato che** occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità dei debiti di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturati e maturandi accessori, anche in attesa dell'eventuale appello ;

**Accertato che** la spesa complessiva di € **26.091,20**, come sopra meglio specificata ed indicata, può trovare copertura finanziaria sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;

**Ritenuto** dover provvedere in merito

**Viste** e richiamate le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 18 del 29.06.2023: *“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L. 56/2014”*.
- n. 37 del 18.12.2023: *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*
- n. 38 del 18.12.2023: *“Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*;

**Viste** le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 di differimento al 01.07.2023 dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con la DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 80 del 14.3.2024 di approvazione della sottosezione 3.3.1 – relativa al “programma triennale del fabbisogno di personale” della sezione 3 “Organizzazione e capitale Umano” del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;
- n. 33 del 01.02.2024 avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)”*;

**Visti** i Decreti Presidenziali:

- n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- n. 173 del 29.12.2023 con la quale la dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;
- n. 107 del 04.07.2023 con la quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente responsabile ad *interim* del Settore 1 – Servizi di staff e supporto con decorrenza dal 01.07.2023;

**Reso** il parere favorevole di regolarità tecnica ed **acquisito** quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**Dato atto che** la presente proposta di deliberazione, completa dei pareri ai sensi del 49 del TUEL, verrà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art 239 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Dato atto** che, nella fattispecie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P. n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:**

1. **di procedere** al riconoscimento della somma di euro **26.091,20** come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza del Tar Lazio n. 2555/2024 pubblicata il 09.02.2024, in virtù della quale la Provincia di Benevento deve corrispondere i seguenti importi:
  1. euro **€ 14.591,20** in favore della società Luminosa Srl;
  2. euro **€ 11.500,00** in favore Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica);
2. **di disporre**, una volta riconosciuti dal Consiglio Provinciale, il pagamento dei crediti pari a complessivi **€ 26.091,20**, come sopra meglio dettagliati, dando mandato al Responsabile dei Servizi Legali di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti,
3. **di dare atto** che:
  - ✓ che la spesa di cui trattasi può trovare copertura al capitolo 3833 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
  - ✓ il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto Responsabile dei Servizi Legali;
  - ✓ la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
  - ✓ in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

- ✓ la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
4. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
  5. **di dare atto che** la presente, completa dei pareri ai sensi del 49 del TUEL, verrà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art 239 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, prima della sottoposizione della proposta di riconoscimento al Consiglio Provinciale;
  6. **di rendere** la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 22/03/2024

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
GIALLONARDO ANDREA

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Libera Del Grosso